

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2017

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - FINALITA'

Articolo 3 - DEFINIZIONI

Articolo 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINIO

Articolo 6 - DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI FONDI

Articolo 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI COTRIBUTI ECONOMICI

Articolo 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

Articolo 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - RENDICONTAZIONE

Articolo 13 - CONTROLLI

Articolo 14 - NORME FINALI

Articolo 15 - PUBBLICITA'

ART. 1 – Oggetto

1 - Con il presente regolamento il Comune di Tolfa, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina i criteri e le modalità per concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

2 – Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, approvati con appositi provvedimenti e/o disposizioni di legge e regolamenti;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc., quando il Comune a fronte di iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire oneri ed obblighi reciproci. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato;
- d) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- e) ai contributi, sussidi, vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;
- f) a ogni beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;

ART. 2 – Finalità

1 - Il Comune di Tolfa, in attuazione dei principi fissati dalla Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2 - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune relative a manifestazioni, iniziative, progetti ed eventi rientranti nei settori elencati al successivo punto 3.

3 - I Settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare tali concessioni sono i seguenti:

- a) iniziative e manifestazioni sportive e del tempo libero;
- b) iniziative per la tutela di valori tradizionali, dei prodotti tipici, monumentali e storici;
- c) iniziative e manifestazioni culturali e nel campo del turismo;
- d) iniziative per tutela dei valori ambientali;
- e) iniziative, attività e progetti nel campo della promozione sociale e solidaristica, a favore di minori, anziani e dei soggetti svantaggiati;

ART. 3 – Definizioni

1 - Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni realizzati dai Soggetti richiedente nei settori indicati all'Art. 2 comma 3) a favore della collettività, rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, quali la concessione temporanea (max. 10 giorni) di spazi ed aree pubbliche, strutture e attrezzature di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, esula dalla disciplina del presente regolamento l'uso e il godimento di locali di proprietà comunale che saranno oggetto di apposito provvedimento.

c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Tolfa ad una iniziativa, manifestazione o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di nessun onere per il Comune, fatta salva l'eventuale esenzione o riduzione di tariffe quando previste da appositi provvedimenti.

ART. 4 – Soggetti beneficiari

1 - Possono potenzialmente beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocinio:

a) le libere forme associative, iscritte all' Albo comunale delle associazioni, nonché le associazioni, le organizzazioni, i comitati, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, anche non iscritte all' Albo comunale, legalmente costituite con sede legale ed operativa nel Comune di Tolfa;

b) le Parrocchie operanti nel territorio comunale per attività ed iniziative, che esulano dalla loro ordinaria attività parrocchiale, da realizzare nel Comune di Tolfa;

c) altri soggetti privati, singoli o associati, che per notorietà e struttura sociale posseduta diano garanzia di correttezza e validità qualitativa dell'iniziativa, nonché di particolare rilevanza per il paese e per il territorio.

2 - Per le attività, iniziative e manifestazioni a carattere sportivo, il patrocinio può essere concesso ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali. Può essere concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3 - I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini per iniziative con finalità benefiche.

ART. 5 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

1 - I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per iniziative, manifestazioni e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

b) perseguimento d' interessi di carattere generale condivisi dalla comunità;

- c) assenza finalità di lucro, assenza di finalità a carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) non siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Tolfa o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- f) siano iniziative che mettano in risalto l'immagine e il prestigio del paese di Tolfa e del suo territorio, i prodotti e le tradizioni locali, progetti legati alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale o rivestano la caratteristica di iniziative ricorrenti in termini annuali ed incontrano il favore della comunità;

2 - In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, annualmente potranno essere richiesti ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento ammessi a contributo, a condizione che siano predeterminati in appositi avvisi e ne sia garantita la pubblicità e la trasparenza.

ART. 6 - Destinazione e ripartizione dei fondi

1 - All'interno delle priorità fissate dall'Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale, determina l'entità dei fondi disponibili da destinare all'erogazione dei contributi e il riparto negli appositi capitoli in base alle richieste ritenute meritevoli di approvazione.

2 - La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale possono rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano di riparto in presenza di variazioni nelle disponibilità finanziarie, in aumento o in diminuzione, o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3 - La presentazione delle richieste di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo in Comune di Tolfa.

ART. 7 - Richiesta e concessione di contributi economici

1 - Ogni anno entro il mese di Gennaio, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi che fissano le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei Soggetti beneficiari. Le richieste, presentate su apposito modulo predisposto dagli Uffici, dovranno contenere una proposta progettuale dettagliata dell'iniziativa da realizzare con indicazione dei tempi, luoghi, modalità operative e del piano previsionale dei costi con la quantificazione della proposta di contributo richiesto.

2 - Le richieste devono essere corredate dall'atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare: le finalità perseguite, la relativa attività, gli organi, cariche sociali, soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'associazione come ente "senza fine di lucro", in caso di soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni non dovranno presentare l'atto costitutivo e/o lo statuto, in quanto già possesso dell'Amministrazione comunale, ma dovranno comunque presentare la composizione delle cariche sociali vigenti se sono state oggetto di variazione.

3 - Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

4 - La valutazione delle iniziative presentate entro il termine di cui al precedente comma 1 e complete di tutta la documentazione richiesta, saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal Responsabile del Settore di competenza sulla base dei criteri indicati all'Art. 5 e successivo comma 5, che dovrà trasmettere al Responsabile il verbale della riunione con la determinazione del contributo concesso per ogni progetto ammesso, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 e di quanto eventualmente previsto negli avvisi;

5 - Nella valutazione delle richieste di contributo la Commissione esaminatrice dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti del progetto e della capacità di promozione dell'immagine del paese e del territori, valutazione del livello di innovatività ed originalità dell'iniziativa – **max punti 40**;
- grado di prevalenza del contributo richiesto rispetto al costo totale di realizzazione del progetto (espressa in %, fino 5% punti 20, tra 5% e 10% punti 15, tra 10% e 15% punti 10, tra 15% e 20% punti 5, sopra il 20% punti 0) – **max punti 30**;
- partecipazione alla realizzazione di più associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro operanti sul territorio comunale – **max punti 30**;

I progetti verranno ammessi a contributo se otterranno un punteggio minimo di 60 punti;

6 - Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della richiesta di contributo, prendendo atto dell'istruttoria del Responsabile del servizio.

7 - Le richieste di contributo, presentate entro i termini stabiliti dagli avvisi, relative ad iniziative, manifestazioni e progetti di particolare e comprovata significatività dell'apporto della crescita e valorizzazione della comunità locale e che rivestono carattere di storicità, continuità e ricorrenza da almeno 5 (cinque) edizioni o anni, saranno accolte dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Settore di competenza sulla base del progetto presentato e sulla coerenza/congruità dei costi previsti per la realizzazione e sentita la Commissione consiliare competente, individuando nello schema di Bilancio di previsione annuale da proporre al Consiglio Comunale, appositi capitoli con la quantificazione delle risorse da destinare a tale scopo.

8 - Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal piano previsionale dei costi e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 75% della somma per contributi non superiori ad € 1.000,00. Negli avvisi annuali potrà essere inserito un limite massimo di contributo erogabile per ogni singola iniziativa, al fine di garantire un sostegno economico ad un numero maggiore di Soggetti richiedenti.

ART. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

1 - Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente in forma scritta, presentata su apposito modulo predisposto dagli Uffici, indirizzate al Sindaco e al Responsabile del Servizio competente **almeno 20 (venti) giorni prima dell'evento.**

2 - La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- soggetto richiedente, nominativo e recapito del referente;
- descrizione dell'iniziativa, luogo e data di svolgimento;
- qualità e quantità di materiale, attrezzatura, struttura ecc...;
- individuazione dello spazio o dell'area pubblica necessari per lo svolgimento;
- durata della concessione;

- impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati;

3 – Concessione temporanea (max. 10 giorni) di attrezzature e strutture

3.1 – Il Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici, predispone un **Elenco delle attrezzature e delle strutture di proprietà comunale** da destinarsi ai Soggetti beneficiari indicati all'Art. 4, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di spettacoli, manifestazione ed iniziative in genere.

3.2 – L'elenco di cui al precedente comma dovrà essere corredato dal valore economico di ciascun oggetto in esso riportato e aggiornato annualmente.

3.3 – La concessione viene disposta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici, sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, comunicata al richiedente in forma scritta, anche per vie brevi. In forma scritta deve essere comunicato il rifiuto alla concessione.

3.4 – La concessione viene di norma concessa in modalità gratuita, ma possono anche essere previste condizioni onerose secondo il criterio della copertura dei costi inerenti l'utilizzo di ciascuna attrezzatura. Si applicano comunque condizioni onerose nel caso di iniziative che prevedono un ingresso a pagamento.

3.5 – Nel caso di manifestazioni ed iniziative patrocinate dal Comune, potrà essere richiesto il trasporto e il relativo montaggio a carico del Comune stesso, se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta.

3.6 – Qualora il Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici, accerti che il materiale riconsegnato dal soggetti beneficiario presenti danni di rilievo, provvederà a richiedere un risarcimento danni al fine di ripristinare lo stato originario delle attrezzature danneggiate. L'entità del risarcimento è stabilito sulla base del valore economico del materiale danneggiato attraverso la richiesta di idoneo preventivo a ditta specializzata.

4 – Concessione temporanea (max. 10 giorni) di spazi ed aree pubbliche

4.1 – Per la richiesta di vantaggi economici riguardanti la concessione temporanea (max. 10 giorni) di spazi ed aree pubbliche, viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, dove deve essere evidenziato:

- la motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione dal vantaggio economico concesso, alla luce delle disposizioni di legge.

- il valore del vantaggio economico concesso sia in caso di fruizione gratuita che a tariffa agevolata.

4.2 - La concessione viene di norma riconosciuta in modalità gratuita con eventuale esenzione o riduzione di tariffe, ma possono anche essere previste condizioni onerose per l'occupazione dell'area e/o spazio pubblico. Si applicano comunque condizioni onerose nel caso di iniziative che prevedono un ingresso a pagamento.

ART. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio gratuito

1 - Il patrocinio gratuito consiste nell'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, promozione delle tradizioni e dei prodotti locali, sportive, scientifiche e umanitarie

promosse a livello locale, regionale, nazionale e internazionale da soggetti pubblici e privati, singoli e associati, da svolgere all'interno del territorio comunale.

2 – Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente **almeno 20 (venti) giorni prima** dello svolgimento dell'iniziativa, in forma scritta, presentata su apposito modulo predisposto dagli Uffici, nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e/o contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento;

3 - Possono beneficiare del patrocinio, in aggiunta ai soggetti individuati art. 4, anche:

- soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

4 - La domanda deve contenere:

- le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto richiedente;
- la relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
- i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrativa;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- copia del documento di identità del sottoscrittore;

5 – La gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio gratuito è affidata al Responsabile del Servizio Amministrativo mentre il provvedimento di concessione è decretato dal Sindaco.

6 - Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7 – La concessione di patrocinio deve essere sempre oggetto di specifica richiesta.

8 – Il patrocinio non può essere concesso per iniziative e manifestazioni:

- con finalità lucrative;
- aventi prevalente carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

9 – La concessione del patrocinio autorizza il Soggetto beneficiario ad utilizzare lo stemma del Comune di Tolfa limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 10 – Obblighi dei Soggetti beneficiari

1 – I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale sono state concesse.

2 – Nel caso in cui siano state apportate modifiche o variazioni di programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Tolfa che si riserva di riesaminare la domanda.

3 – I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impegnare, nella realizzazione dell'iniziativa, personale qualificato e idoneo anche in rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa una struttura o spazio appropriato e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora le sedi o gli spazi necessari per la realizzazione dell'iniziativa coincidano con immobili di proprietà comunale gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità alla destinazione, custoditi diligentemente e riconsegnati nello stato in cui sono stati messi a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali, ovvero organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

4 – L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra il soggetto beneficiario e soggetti terzi, i soggetti beneficiari dovranno produrre, in fase di rilascio di autorizzazioni e permessi, apposita assicurazione contro danni causati a terzi;

5 – La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituiscono esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base a leggi, regolamenti e disposizione dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente appositamente previsto nei provvedimenti di concessione.

6 – La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

1 – I soggetti beneficiari delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Tolfa”* o *“con il contributo del Comune di Tolfa”*

ART. 12 – Rendicontazione

1 - I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare a conclusione della manifestazione, iniziativa o progetto realizzato, i seguenti documenti:

- rendiconto economico delle entrate e delle spese sostenute firmato dal legale rappresentante;

- relazione dettagliata conclusiva dell'iniziativa ammessa a contributo;

- copie delle fatture quietanzate o delle ricevute fiscali, rimborsi spesa o altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;

2 - E' facoltà della Amministrazione, in base all'istruttoria e alla proposta di deliberazione, provvedere, su espressa richiesta del Soggetto beneficiario, al versamento anticipato del contributo per il 50% o per altra percentuale ritenuta idonea alle caratteristiche della manifestazione, iniziativa o progetto ammessi a contributo. Qualora il contributo venisse versato preliminarmente nella misura del 50% o in altra misura percentuale, la parte restante verrà liquidata solo dopo la presentazione del rendiconto economico da parte del beneficiario. Non si provvede al versamento in anticipo per contributi inferiori ad € 1.000,00.

3 - Nel caso le somme già versate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a documentare l'importo versato in anticipo, l'amministrazione comunale sarà tenuta a chiedere al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalla legge, tramite azione giudiziale.

4 - La rendicontazione economica dovrà essere presentata dal beneficiario **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione** della iniziativa, manifestazione o progetto, pena la decadenza del contributo stesso, qualora la mancata consegna risulti priva di giustificato motivo. A questo termine si potrà derogare solo in base a motivazioni accuratamente documentate mediante nota a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

ART. 13 – Controlli

1 – L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2 - Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'Amministrazione comunale.

ART. 14 – Norme finali

1 – Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

2 – Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.05.1992.
- nonché ogni disposizione non compatibile con la presente disciplina.

ART. 15 – Pubblicità

1 – Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito istituzionale dell'Ente.